

Fallimento n. 143/04 Reg.Fal.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in
persona di:

dr. Marcello Colasanto	Presidente
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.
dr. Guido Santoro	Giudice

IN CASO.it
sul reclamo presentato il 27.4.2010 da V. avv.
M. ai sensi dell'art. 26 l.f., nei confronti del
provvedimento del Giudice Delegato del 9.3.2010,
mai comunicatogli, con cui, a seguito dell'istanza
presentata il 3.3.2010 dal reclamante per conoscere

*"le istanze rese dal Curatore al medesimo Giudice
delegato con riferimento alla bozza di atto di
citazione redatta dall'istante - a ciò nominato dal
Giudice delegato - per far valere la responsabilità
nei confronti del Fallimento di amministratori
organi e sindaci della società fallita", allo scopo
di verificare se esse "come davano ad intendere le
menzionate comunicazioni epistolari del ridetto
Curatore, potessero considerarsi lesive della
reputazione professionale dello scrivente", il G.D.
ha rigettato tale istanza "trattandosi di carteggio
riservato";*

sentita la relazione del Giudice designato;

sentite le parti all'udienza del 4.6.2010;
visti gli atti e i documenti allegati;
ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

ritenuto che sia infondata l'eccezione di tardività del reclamo, non essendo pacificamente stato comunicato al reclamante il provvedimento impugnato e non risultando con certezza una data di conoscenza equipollente quale *dies a quo* e neppure essendo tra gli obblighi del reclamante quello di indicare la data della sua presa visione dell'atto, così sostituendosi nell'onere probatorio che spetta a chi eccepisce la tardività dell'impugnazione;

ritenuto che sia infondata anche l'eccezione di irricevibilità del reclamo per non essere stato in questa sede prodotto il provvedimento impugnato, attesa la natura endofallimentare della presente procedura di reclamo, la quale presuppone noto al Tribunale (fallimentare) l'intero fascicolo del fallimento;

rilevato che il reclamo verte sull'esistenza di un diritto dell'avvocato nominato dalla procedura fallimentare a prendere visione ed estrarre copia del carteggio interno al fascicolo fallimentare tra il Curatore ed il G.D. relativo alla sua nomina ed

III CASO.it

alla sua attività quale organo della procedura;

ritenuto che il provvedimento del G.D. sia già fornito di adeguata, seppur estremamente sintetica, motivazione, la quale può ben essere integrata in questa sede, conformemente ai principi generali *in subiecta materia*;

ritenuto che la richiesta di prendere visione del fascicolo fallimentare debba essere qualificata dalla presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del richiedente, che va temperata con le giuste esigenze di riservatezza di una procedura che non è liberamente accessibile neppure dal primo degli interessati, "ritenuta la insussistenza di un illimitato diritto

del fallito alla consultazione di tutti gli atti della procedura concorsuale"

(Cass. 6 ottobre 2005 n. 19509), né tanto meno da diversi soggetti ("Il necessario temperamento delle esigenze di riservatezza proprie della procedura concorsuale, le cui vicende sono documentate dal fascicolo fallimentare, con le esigenze difensive dei soggetti interessati alla consultazione degli atti inseriti in detto fascicolo, porta ad escludere che i creditori e i soggetti comunque coinvolti dallo svolgimento della procedura fallimentare abbiano il diritto di consultare liberamente il fascicolo in questione"; Cass. 30 dicembre 1998 n. 12890);

ritenuto che "le disposizioni contenute nel codice di rito (artt. 76 d. att. in relazione agli artt. 744 e 745 c.p.c.), le quali riconoscono alle parti (e ai relativi difensori) il diritto di esaminare gli atti e i documenti

WWW.CASO.it

inseriti nel fascicolo d'ufficio non valgono per la consultazione del fascicolo fallimentare che, accanto ad atti per loro natura destinati alla pubblicazione (e come tali consultabili da chiunque), contiene anche atti e documenti di carattere riservato" (Cass. 30 dicembre 1998 n. 12890);

ritenuto che il legale nominato dalla procedura (in quanto terzo), non sia titolare di un diritto a conoscere gli atti del carteggio intercorso tra il

G.D. ed il curatore, quando anche essi siano stati propedeutici alla sua nomina e/o relativi al suo operato successivo, poiché gli stessi hanno natura di corrispondenza intrinsecamente riservata e la loro divulgazione trova ostacolo nell'esercizio di

un potere discrezionale dello stesso G.D. che abbia correttamente valutato il livello di segretezza e l'insussistenza di un interesse contrapposto idoneo a superare l'esigenza di segretezza, ed inoltre non sono comunque suscettibili di ledere direttamente posizioni giuridiche soggettive di soggetti esterni al fallimento, essendo destinati a rimanere atti riservati della procedura, perciò non divulgabili a chicchessia, poiché, come è stato evidenziato dalla dottrina, nessuno di essi è idoneo a incidere su posizioni di diritto soggettivo di terzi, ed anzi esaurisce l'intera sua portata nell'ambito della relazione interorganica tra G.D. e curatore;

IN CASO.it

ritenuto pertanto infondato il reclamo, con la
soccombenza del reclamante sulle spese;

P. Q. M.

visto l'art. 26 l.f.;

rigetta il reclamo proposto dall'avv. M. V. il
27.4.2010;

condanna il reclamante al pagamento delle spese
di questa fase in favore del Fallimento, liquidate
in complessivi e forfetari € 1.000,00 oltre agli
accessori di legge.

Si comunichi.

Vicenza, 4.6.2010.

Il Presidente.

IL CASO.it